

ALLEGATO 1

DEFINIZIONE DI INDIRIZZI, CRITERI E MODALITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DI INTERVENTO DI SETTORE E DEI RELATIVI PIANI ANNUALI DI ATTUAZIONE

In linea con quanto disposto dal Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 "*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali*", convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2015, n. 125, con particolare riguardo all'articolo 11 "*Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009*" prevede, al comma 9, sono di seguito riportate le indicazioni per la predisposizione dei Programmi pluriennali di intervento di settore e dei relativi Piani annuali di attuazione.

1. Responsabilità e contenuti della programmazione

Sia i Programmi pluriennali di intervento che i Piani annuali di attuazione sono predisposti e proposti dall'Amministrazione competente della programmazione e responsabile per il conseguimento di livelli adeguati di offerta di servizi alla collettività, per ogni settore di intervento (Punto 3 di questa Nota Informativa) e per l'intera area del cratere.

Programmi pluriennali di intervento

L'Amministrazione competente predispone il Programma pluriennale degli interventi per il rispettivo settore e per l'intera area colpita dal sisma del 6 aprile 2009. Essa ne assume le responsabilità di attuazione e di conseguimento dei risultati attesi nonché la titolarità di programmazione e gestione delle risorse assegnate.

Il Programma contiene:

- i) la strategia pluriennale per il completamento della ricostruzione pubblica nel settore di intervento;
- ii) gli obiettivi specifici e i risultati attesi in termini di adeguati e omogenei livelli di servizi per la collettività;
- iii) il piano finanziario pluriennale, coerente con il conseguimento degli obiettivi e dei risultati attesi e recante l'indicazione delle risorse già programmate per il settore nonché di quelle di cui si propone la programmazione;
- iv) eventuali specifiche Linee di intervento, intese come articolazione di progetti omogenei concorrenti al conseguimento di uno o più obiettivi specifici del Programma pluriennale;
- v) le modalità di attuazione con l'eventuale indicazione delle Amministrazioni cui è affidata la responsabilità di attuazione di Linee di intervento;
- vi) lo stato di attuazione degli interventi in corso per il settore e la tempistica di completamento e di realizzazione della nuova programmazione.

Il Programma pluriennale è predisposto in coerenza con i Piani di ricostruzione approvati dai Comuni, sentiti i sindaci dei Comuni interessati e la diocesi competente nel caso di edifici di culto.

Gli Uffici Speciali per la Ricostruzione di L'Aquila e dei Comuni del Cratere¹, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, collaborano alla predisposizione dei Programmi pluriennali di intervento.

¹ Cfr. l'art. 67-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.



Piani annuali

Il Programma pluriennale si realizza attraverso Piani annuali di attuazione. Anche i Piani sono definiti dall'Amministrazione competente e responsabile per il rispettivo settore e vengono proposti, per l'approvazione del CIPE, dalla Presidenza del Consiglio - Struttura di Missione² previa istruttoria tecnica e verifica dei loro contenuti.

Con il Piano annuale di attuazione, nei limiti dei fondi disponibili, viene proposto al CIPE il finanziamento di interventi:

- a) rilevanti e prioritari per il conseguimento degli obiettivi e dei risultati attesi della strategia di settore;
- b) rispondenti agli indirizzi e ai criteri di selezione generali per gli interventi di ricostruzione pubblica (Punto 4 di questa Nota Informativa) nonché agli eventuali criteri specifici definiti nel Piano pluriennale e riferiti al singolo settore di intervento;
- c) dotati di cronoprogramma di attuazione formalmente definito e approvato, che attesti i rispettivi tempi di avvio e realizzazione;
- d) per cui sono definite le modalità di funzionamento/utilizzazione, i beneficiari, il modello di attuazione, la sostenibilità gestionale.

L'Amministrazione competente e responsabile per il rispettivo settore:

- è titolare delle risorse finanziarie ad essa assegnate per l'esecuzione dei Piani annuali e garantisce la gestione del circuito finanziario secondo principi di coordinamento, unitarietà ed efficacia di utilizzo delle risorse;
- adotta gli atti abilitanti l'esecuzione degli interventi a livello di Linee di Intervento;
- sorveglia e verifica l'attuazione del Programma pluriennale e dei Piani annuali.

Per ognuno degli interventi per cui viene proposta l'assegnazione di risorse, i Piani annuali individuano la Stazione Appaltante incaricata, ovvero l'amministrazione aggiudicatrice e altro soggetto di cui agli articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ne attestano la effettiva capacità di sostenere gli oneri tecnico-amministrativi connessi alla realizzazione delle opere di ricostruzione nel rispetto del cronoprogramma di attuazione.

2. Individuazione dei settori di intervento della ricostruzione pubblica e delle rispettive Amministrazioni competenti e responsabili

La Programmazione pluriennale si applica ai settori di intervento della ricostruzione pubblica indicati nella tabella seguente.

In questa tabella sono anche definite le Amministrazioni competenti della programmazione e responsabili per il conseguimento di livelli adeguati di offerta di servizi alla collettività per ogni settore di intervento e per l'intera area del cratere e una prima indicazione delle potenziali Stazioni Appaltanti che dovranno essere puntualmente indicate per ciascun intervento proposto nei Piani annuali.

² Cfr. dPCM 1 giugno 2014



n.	Settori di ricostruzione pubblica	Principali tipologie di intervento	Amministrazioni	
			Competenti e responsabili	Stazioni appaltanti
1	Istruzione primaria e secondaria (I e II ciclo DPR n. 89 del 20 marzo 2009).	Edifici scolastici	MIUR	Province, Comuni
2	Istruzione superiore (III ciclo DPR n. 89 del 20 marzo 2009)	Edifici universitari	MIUR	Università
3	Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale	Immobili, compresi chiese e edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della L. 20 maggio 1985, n. 222, che siano beni culturali ai sensi della Parte II decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42	MIBACT	MIBACT
4	Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali	Sedi istituzionali, altri edifici strategici, chiese ed edifici di culto non rientranti nella categoria di beni culturali ai sensi della Parte II decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, edilizia cimiteriale, strutture ricreative e sportive	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Regione, Province, Comuni
5	Servizi sociali, di Social housing e di promozione del lavoro e dell'occupazione	Immobili pubblici destinati ad ospitare servizi di cura socio-assistenziale (Infanzia, Non autosufficienti, ecc) Edilizia economica e popolare Immobili e spazi pubblici destinati ad ospitare centri per l'impiego, orientamento al lavoro, centri di aggregazione giovanile, ecc.	Regione Abruzzo	Regione, Province, Comuni, ATER - ERP (per edilizia economica e popolare)
6	Infrastrutture primarie	Rete servizi, rete viaria, spazi pubblici	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Comuni, Soggetto gestore del servizio
7	Sicurezza ambientale	Messa in sicurezza delle cavità sotterranee instabili	Regione Abruzzo	Comuni

3. Modalità di predisposizione, approvazione e comunicazione dei Programmi pluriennali e dei Piani annuali

Il Programma pluriennale, articolato secondo i contenuti individuati al Punto 2 di questa Nota, è inviato dalle Amministrazioni competenti — previa condivisione con le istituzioni territoriali del



cratere sismico nonché con le Amministrazioni comunque coinvolte e/o interessate alla sua realizzazione — alla Presidenza del Consiglio - Struttura di Missione.

In dialogo con l'Amministrazione proponente, la Struttura di Missione ne verifica i contenuti in termini di: (a) completezza degli elementi essenziali, (b) coerenza con gli indirizzi e i criteri di cui alla Delibera. La Struttura di Missione informa il CIPE dell'esito di questa verifica e cura la pubblicazione del Programma pluriennale sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato alla Ricostruzione Abruzzo.

Sulla base del Programma pluriennale, l'Amministrazione competente per settore predispone, di volta in volta, i Piani annuali degli interventi. I Piani vengono sottoposti all'approvazione del Comitato per il successivo finanziamento.

La proposta di Piano annuale, laddove necessario, contiene anche azioni di riprogrammazione e ri-orientamento delle risorse già assegnate a interventi con criticità attuativa e con un ritardo maggiore ai sei mesi nell'avvio delle realizzazioni rispetto ai cronoprogrammi dichiarati nel relativo Piano annuale.

Il Piano annuale è istruito dalla Struttura di Missione sulla base degli indirizzi e criteri determinati dalla Delibera del CIPE. In particolare l'istruttoria, i cui esiti sono parte integrante della proposta al Comitato per il finanziamento del Piano annuale, è volta alla verifica:

- i) della completezza delle informazioni e dei dati richiesti;
- ii) della coerenza con gli obiettivi, i risultati attesi, gli indirizzi e i criteri del rispettivo Programma pluriennale;
- iii) della sussistenza dei requisiti degli interventi proposti di cui al precedente Punto 2 di questa Nota nonché della rispondenza ai criteri di ammissibilità, selezione e priorità definiti;
- iv) della coerenza con gli strumenti regolamentari di pianificazione settoriale e territoriale, ove previsti dalle norme che regolano gli specifici settori della ricostruzione pubblica.

Ad esito positivo dell'istruttoria del Piano annuale da parte della Presidenza del Consiglio - Struttura di Missione, quest'ultima formula al CIPE la proposta di approvazione del Piano e di assegnazione delle risorse necessarie alla sua realizzazione.

4. Criteri

I criteri generali di selezione e di priorità per l'avvio della realizzazione di nuovi interventi e/o per il completamento, ai fini della loro messa in funzione, di interventi già in corso di realizzazione sono i seguenti:

- (a) Rilevanza/priorità rispetto ai livelli adeguati di offerta di servizi alla collettività dichiarati nel Programma pluriennale di riferimento
- (b) Cantierabilità, definita in particolare con riferimento al livello di progettazione, all'individuazione della Stazione Appaltante alla luce della capacità tecnico-organizzativa prevista dalla nuova normativa sugli Appalti Pubblici, all'individuazione della Centrale di Committenza;
- (c) Coerenza con i Piani di ricostruzione e altri strumenti di programmazione vigenti
- (d) Disponibilità di cronogrammi con tempi certi e dichiarati di realizzazione
- (e) Sostenibilità gestionale e durabilità dei servizi alla collettività.

